

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista  
Aldo Fazzini- Consulente aziendale

Matteo Martelli - Dottore commercialista  
Andrea Gasparoni – Dottore commercialista

CIRCOLARE N. 2/2020

**Ai gentili Clienti**  
**Loro sedi**

## **PREMESSA**

La L. 27.12.2019 n. 160 (c.d. “legge di bilancio 2020”) è stata pubblicata sulla Serie Ordinaria n. 45 della Gazzetta Ufficiale del 30.12.2019 n. 304 ed è entrata in vigore l’1.1.2020. Numerose disposizioni prevedono però decorrenze specifiche.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2020.

## **REGIME FORFETARIO**

**La legge di bilancio 2020 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla Legge 190/2014.**

Le modifiche al regime forfetario, di cui alla Legge 190/2014, decorrenti dal 2020 riguardano:

- i requisiti di accesso e permanenza, con la reintroduzione del limite circa il sostenimento di spese per lavoro dipendente;
- le cause ostative, con la reintroduzione del limite circa il possesso di redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati;
- la riduzione dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica;

### **Requisiti d’accesso**

Dal 2020, il regime forfetario è applicabile a condizione che, nell’anno precedente (art. 1 comma 54 della Legge 190/2014):

- siano conseguiti ricavi o percepiti compensi, ragguagliati per anno, non superiori ad Euro 65.000,00;

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- siano sostenute spese per lavoro dipendente per un ammontare complessivamente non superiore ad Euro 20.000,00 lordi;

## Spese per lavoro dipendente rilevanti

Le spese che concorrono alla formazione del predetto limite di 20.000,00 euro sono relative:

- al lavoro accessorio (di cui all'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003);
- ai lavoratori dipendenti;
- ai collaboratori di cui all'art. 50 comma 1 lettera c) e c-bis) del D.P.R 917/1986, anche se assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto ai sensi degli artt. 61 ss. del D.Lgs. n. 276/2003;
- agli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro (art. 53 comma 2 lett. c) del D.P.R 917/1986);
- alle somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari (art. 60 del D.P.R.917/1986).

## Cause ostative

Dal 2020, il regime forfetario è precluso in presenza delle seguenti condizioni ostative (art. 1 comma 57 della Legge n. 190/2014):

- utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito (lett. a);
- residenza fiscale all'estero (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo) (lett. b);
- compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi (lett. c);
- esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all'esercizio dell'attività:
  - A) partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
  - B) controllo, diretto o indiretto, di srl o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (lett. d);
- esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni (lett. d-bis);
- possesso, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati (artt. 49 e 50 del TUIR), eccedenti l'importo di 30.000,00 euro; **la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato (lett. d-ter).**

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Con riferimento, alle cause ostative di cui alle lettere d-bis) e d-ter) dell'art. 1 comma 57 della Legge 190/2014, non è incompatibile lo svolgimento contestuale di un'attività autonoma in regime forfetario e di un rapporto di lavoro dipendente, a condizione che:

- l'attività autonoma non sia svolta in prevalenza nei confronti del medesimo datore di lavoro (o di soggetti a questo riconducibili);
- i redditi di lavoro dipendente (o a questi assimilati) siano non superiori a 30.000,00 euro.

## **Riduzione dei termini di accertamento per la fatturazione elettronica**

L'utilizzo del regime forfetario determina l'esonero degli obblighi di fatturazione elettronica, pur permanendo i vincoli previsti dalla Legge n. 244/2007 e del D.M. n. 55/2013 in ordine alla fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Al fine di incentivare l'adesione spontanea alla fatturazione elettronica, per i contribuenti in regime forfetario che hanno un fatturato annuo costituito solo esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l'accertamento è ridotto di un anno, **passando quindi al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.**

## **IMPOSTA SOSTITUTIVA PER RICAVI E COMPENSI FINO A 100.000 EURO**

Viene abrogata l'imposta sostitutiva del 20% per le persone fisiche con ricavi e compensi fino a 100.000,00 euro (art. 1 commi 17 - 22 della Legge 145/2018) che avrebbe dovuto diventare operativa proprio dal 2020. **In sostanza, l'imposta non ha mai trovato applicazione.**

## **RIPRISTINO DELL'ACE**

La legge di bilancio 2020 ha ripristinato l'ACE, già dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (ovvero, dal 2019 per i soggetti "solari").

È stato, però, ulteriormente ridotto il coefficiente di remunerazione del capitale, previsto a regime (dal 2019) nella misura dell'1,3%.

## **INCREMENTO DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE IMMOBILIARI**

La legge di bilancio 2020 prevede l'incremento dal 20% al 26% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva per le plusvalenze ex art. 67 del D.P.R. 917/1986 che sono realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono attività di impresa.

Questa imposta sostituisce l'imposizione IRPEF su richiesta del contribuente e deve essere versata a cura del notaio tramite il modello F24.

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Si ricorda che questo regime riguarda i soli fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria posseduti da meno di 5 anni (e non, quindi, i terreni lottizzati di cui all'art. 67 comma 1 lett. a) del D.P.R. 917/1986, né i terreni edificabili).

## **RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL'IMPRESA**

La legge di bilancio 2020 ha riaperto le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa. La rivalutazione:

- riguarda i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2018;
- deve essere effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo (per i soggetti "solari", si tratta del bilancio al 31.12.2019).

Rispetto ai precedenti provvedimenti speciali di rivalutazione:

- è stata ridotta l'entità delle imposte sostitutive da versare (12% per i beni ammortizzabili; 10% per i beni non ammortizzabili);
- è stata introdotta la facoltà di versamento rateale dell'imposta in 3 o 6 rate a seconda dell'entità dell'imposta sostitutiva da versare.

## **ESTROMISSIONE DELL'IMMOBILE DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE**

Sono state riaperte le disposizioni agevolative per l'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, con le quali è possibile fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella privata della persona con un'imposizione ridotta.

L'imposta è, infatti, prevista nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale dell'immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto, e può essere assunta adottando, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.

L'estromissione deve essere perfezionata entro il 31.5.2020, anche se i relativi effetti retroagiscono all'1.1.2020 (l'immobile si considera, quindi, posseduto dalla persona nella sfera "privata" per l'intero 2020).

## **AUMENTO DI PERCENTUALE DI DEDUCIBILITÀ DELL'IMU**

Si interviene sulla percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell'IMU relativa agli immobili strumentali; analoghe percentuali si applicano all'IMI della Provincia autonoma di Bolzano e all'IMIS della Provincia autonoma di Trento.

Rimangono fermi i consueti criteri di deducibilità.

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

## **Deducibilità per il periodo d'imposta 2019 "solare"**

È confermata, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (vale a dire, per il periodo d'imposta 2019 "solare"), la deducibilità al 50%, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell'IMU relativa agli immobili strumentali.

## **Deducibilità per i periodi d'imposta successivi al 2019 "solare"**

La deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, aumenta nella misura del:

- 60%, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 "solari");
- 100%, a regime, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (vale a dire, dal periodo 2022 "solare").

## **AUTO IN USO PROMISCOU AI DIPENDENTI – FRINGE BENEFIT**

### **Veicoli concessi ai dipendenti con contratti stipulati fino al 30.06.2020**

Resta immutata l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 51 comma 4 lettera a del D.P.R. 917/1986) del testo vigente fino al 31.12.2019, "*per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020*".

Pertanto con riferimento ai contratti stipulati entro il 30.06.2020, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente, continua a costituire fringe benefit il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000,00 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabella nazionale dell'ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente.

### **Veicoli concessi ai dipendenti con contratti stipulati dall'01.07.2020**

Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1.7.2020, la percentuale di determinazione del *fringe benefit* varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:

- per i veicoli con valori di emissione di CO<sub>2</sub> non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI;
- per i veicoli con valori di emissione di CO<sub>2</sub> superiori a 60 g/km ma non a 160g/km, la suddetta percentuale è pari al 30%;
- per i veicoli con valori di emissione di CO<sub>2</sub> superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;
- per i veicoli con valori di emissione di CO<sub>2</sub> superiore a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.

## **BUONI PASTO – LIMITI DI ESCLUSIONE DA IMPOSIZIONE**

Dall'1.1.2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto fino all'importo complessivo giornaliero di:

- 4,00 euro per i buoni pasto “cartacei” (al posto dei precedenti 5,29 euro);
- 8,00 euro per i buoni pasto “elettronici” (al posto dei precedenti 7,00 euro).

### **Indennità sostitutive di mensa per addetti ai cantieri**

Viene invece mantenuto il limite di 5,29 euro con riferimento alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

## **CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI**

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d'imposta.

### **Investimenti agevolabili**

Sono previste, in sostanza, tre tipologie di investimenti agevolabili:

- beni materiali strumentali nuovi “ordinari”;
- beni materiali di cui all'Allegato A ovvero “Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»”, alla L. 232/2016;
- beni immateriali di cui all'Allegato B ovvero “Beni immateriali (*software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»” alla Legge 232/2016.

Sono esclusi dall'agevolazione:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR;
- i beni per i quali il D.M. 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%; fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all'Allegato 3 alla Legge 208/2015;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

### **Profili temporali**

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall'01.01.2020 al 31.12.2020.

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

## Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ordinari, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

- nella misura del 6% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni "4.0" compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del 15% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari ad Euro 700.000,00.

## Modalità di utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
- spetta per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0") in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all'anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all'anno);
- nel caso di investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.

## Dicitura in fattura

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione.

## CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA, INNOVAZIONE E SVILUPPO

Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

## Misura dell'agevolazione

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d'imposta spetta:

- in misura pari al 12% della relativa base di calcolo;
- nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto:

- in misura pari al 6% della relativa base di calcolo o al 10% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
- nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto:

- in misura pari al 6% della relativa base di calcolo;
- nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

## **Modalità di utilizzo dell'agevolazione**

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
- in tre quote annuali di pari importo;
- a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;
- subordinatamente all'adempimento dei previsti obblighi di certificazione

## **CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0**

Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta per la formazione 4.0, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.

### **Misura dell'agevolazione**

Alle piccole imprese (dipendenti < 50; fatturato/totale di bilancio ≤ 10 milioni di euro) il credito d'imposta spetta:

- nella misura del 50% delle spese ammissibili;
- nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.

Per le medie imprese (dipendenti < 250; fatturato ≤ 50 milioni di euro e/o totale di bilancio ≤ 43 milioni di euro), l'agevolazione spetta:

- in misura pari al 40% delle spese ammissibili;
- nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 300.000,00 euro).

Per le grandi imprese, l'agevolazione spetta:

- in misura pari al 30% delle spese ammissibili;
- nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 200.000,00 euro).

Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d'imposta per il 2020 è aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

### **Eliminazione dell'obbligo dei contratti collettivi**

È stato eliminato l'obbligo di disciplinare in maniera dettagliata le attività di formazione nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente.

## **NUOVA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI DEGLI EDIFICI SULLE FACCIATE**

È introdotta una nuova detrazione dall'imposta lorda pari al 90% per:

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- le spese documentate e sostenute nell'anno 2020;
- relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 2.4.68 n. 1444.

Considerato che la norma dispone, genericamente, che l'agevolazione consista in una detrazione dall'imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l'IRPEF che l'IRES.

## **Interventi agevolati**

La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di:

- sola pulitura;
- sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria).

## **Assenza di limite massimo di spesa**

Con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo.

## **Ripartizione**

La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali.

## **INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - PROROGA**

È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai commi 344 - 349 dell'art. 1 della Legge 296/2006.

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020.

## **INTERVENTI DEL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO - PROROGA**

È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis comma 1 del D.P.R. 917/1986, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del D.P.R. 917/1986.

## **PROROGA DELLA DETRAZIONE C.D BONUS MOBILI**

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 comma 2 del D.L. n. 63/2013).

A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2019.

## **CESSIONE E SCONTO SUL CORRISPETTIVO PER GLI INTERVENTI SUGLI IMMOBILI (recupero, riqualificazione energetica ed antisismici)**

A partire dal primo gennaio 2020:

- viene eliminata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici;
- lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica permane per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello sulle parti comuni degli edifici condominiali per importi pari o superiori a 200.000,00 euro;
- viene soppressa la cessione della detrazione IRPEF derivante dall'esecuzione dagli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico, di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR.

## **DETRAZIONE IRPEF 19% - MODALITA' DI PAGAMENTO TRACCIABILE**

A decorrere dall'1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:

- bonifico bancario o postale;
- ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti, previsti dall'art. 23 del D. Lgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

### **Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità**

La disposizione non si applica:

- alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

## **DETRAZIONE IRPEF 19% - PARAMETRAZIONE AL REDDITO COMPLESSIVO**

Dall'1.1.2020, salvo alcune eccezioni, **le detrazioni previste dall'art. 15 del D.P.R 917/1986**(sono escluse le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano:

- per l'intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000,00 euro;

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.

Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.

Rientrano nei nuovi limiti, ad esempio, le detrazioni relative a:

- spese veterinarie;
- spese universitarie;
- spese per la pratica sportiva dei ragazzi.

## **Oneri esclusi dalla parametrizzazione al reddito complessivo**

Sono esclusi dalla parametrizzazione (la detrazione compete, quindi, per l'intero importo a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo):

- gli oneri di cui al co. 1 lett. a) e b) e co. 1-ter dell'art. 15 del D.P.R. 917/1986 (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale);
- le spese sanitarie di cui all'art. 15 comma 1 lettera c) del D.P.R. 917/1986

## **Reddito complessivo**

A questi fini, il reddito complessivo (determinato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 917/1986) è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10 comma. 3-bis del D.P.R. 917/1986.

Si deve, invece, tenere conto:

- del reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi ex L. 190/2014 (art. 1 comma. 75 della L. 190/2014);
- dei redditi dei fabbricati assoggettati alla "cedolare secca sulle locazioni" (ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D. Lgs. 23/2011).

## **CEDOLARE SECCA**

Viene portata "a regime" l'aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato.

## **Ambito di applicazione dell'aliquota del 10%**

Si ricorda che l'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 23/2011 prevede l'applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che:

- siano riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'art. 1 co. 1 lett. a) e b) del D. L. 551/88 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;
- siano stipulati "a canone concordato" sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all'art. 2 co. 3 della L. 431/98 e di cui all'art. 8 della medesima legge (per poter applicare l'aliquota ridotta della cedolare secca, per i contratti stipulati in base al D.M 16.1.2017 senza l'intervento delle associazioni sindacali, è necessaria una attestazione della

rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo definito in sede locale per la determinazione dei canoni).

## **Cedolare secca sulle locazioni commerciali**

La legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019. Tenendo presente che la disciplina non è stata novellata dalla Legge di Bilancio, né dal decreto collegato (D.L. 124/2019), la cedolare sulle locazioni resta di fatto applicata alle sole locazioni stipulate nel 2019 (per tutte le annualità di durata del contratto), senza estendersi ai contratti stipulati nel 2020 e successivi.

## **TERRENI DEI COLTIVATORI DIRETTI E IAP – PROROGA DELL'ESENZIONE IRPEF**

E' prorogata anche per il 2020 l'agevolazione prevista dal comma 44 dell'art. 1 della Legge 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.

### **Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2020**

Dal 2017 e fino al 2020 la disciplina fiscale dei terreni in argomento è la seguente:

- i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;
- i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l'esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

### **Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP per il 2021**

Per l'anno 2021, i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e IAP di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, concorrono a formare la base imponibile ai fini dell'IRPEF nella misura del 50%.

## **IVIE ED IVAFE – ESTENSIONE DELL'AMBITO SOGGETTIVO**

La legge di bilancio 2020 amplia i soggetti tenuti all'applicazione dell'IVIE e dell'IVAFAFE per gli immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero.

Prima di questo intervento normativo, le imposte patrimoniali in argomento erano dovute solo dalle persone fisiche residenti.

A partire dall'1.1.2020, invece, esse saranno dovute:

- dalle persone fisiche (anche imprenditori e lavoratori autonomi);
- dagli enti non commerciali, tra cui anche i *trust* e le fondazioni;

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- dalle società semplici e gli enti alle stesse equiparati (*ex art. 5 del TUIR*).

## **PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLA PARTECIPAZIONI NON QUOTATE**

La legge di bilancio 2020 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.

Anche per il 2020, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2020, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, *ex art. 67 comma 1 lett. a) - c-bis*) del D.P.R. 917/1986, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per optare per questo regime, occorrerà che entro il 30.6.2020:

- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga ed asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

La proroga in argomento prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata

## **IMPOSTA SUL CONSUMO DEI MANUFATTI CON SINGOLO IMPIEGO C.D PLASTIC TAX**

È istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (c.d. "*plastic tax*").

Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta, fra l'altro, i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002.

### **Soggetti passivi**

Sono obbligati al pagamento dell'imposta:

- per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante;
- per i MACSI provenienti da altri Stati membri dell'UE, il soggetto che acquista i manufatti nell'esercizio dell'attività economica o il cedente se i MACSI sono acquistati da un consumatore privato;
- per i MACSI provenienti da Paesi extra-UE, l'importatore.

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

## Misura dell'imposta

L'imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI.

## Credito d'imposta

Per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10% delle spese sostenute dall'1.1.2020 al 31.12.2020 fino a un importo massimo di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario.

## Disposizioni attuative

Le modalità attuative della nuova imposta saranno stabilite da un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.

## Decorrenza della nuova imposta

La nuova imposta si applicherà a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento attuativo.

## IMPOSTA SUL CONSUMO DELLE BEVANDE EDULCORATE

È istituita un'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "sugar tax").

Si tratta di prodotti finiti o prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'UE (succhi di frutta, compresi i mosti di uva, o di ortaggi e legumi, nonché le acque minerali e le acque gassate) e ottenuti con l'aggiunta di sostanze edulcoranti di origine naturale o sintetica il cui contenuto complessivo, determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza, sia superiore a:

- 25 grammi per litro nel caso di prodotti finiti;
- 125 grammi per chilogrammo nel caso di prodotti da diluire.

## Insorgenza dell'obbligazione tributaria

L'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:

- all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate da parte del fabbricante nazionale o del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, ai consumatori nazionali o a ditte nazionali che ne effettuano la rivendita (in tal caso, il fabbricante nazionale o il soggetto che provvede al condizionamento sono tenuti al pagamento);
- all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi UE (in tal caso, l'acquirente è tenuto al pagamento);
- all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato per le bevande

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

edulcorate importate da Paesi non UE (in tal caso, l'importatore è tenuto al pagamento).

L'imposta non si applica alle bevande edulcorate cedute dal fabbricante nazionale in altri Paesi UE o destinate ad essere esportate.

## Misura dell'imposta

L'imposta è fissata nella misura di:

- 10,00 euro per ettolitro, per i prodotti finiti;
- 0,25 euro per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

## Disposizioni attuative

Le modalità attuative della nuova imposta saranno stabilite da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

## Decorrenza della nuova imposta

La nuova imposta si applicherà a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento attuativo.

## IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – WEB TAX

A decorrere dall'1.1.2020 è prevista l'applicazione della nuova "imposta sui servizi digitali" (c.d. "web tax").

## Ambito oggettivo

L'imposta si applica esclusivamente sui ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

- veicolazione su una interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- messa a disposizione di una interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo dell'interfaccia digitale.

## Ambito soggettivo

L'imposta si applica sui ricavi derivanti dai suddetti servizi, quando contemporaneamente:

- il prestatore del servizio è un soggetto esercente attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, realizza congiuntamente:
  - A) un ammontare non inferiore a 750 milioni di euro di ricavi complessivi, ovunque realizzati e da qualunque attività derivanti;
  - B) un ammontare non inferiore a 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da servizi

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- digitali rilevanti ai fini dell'imposta e realizzati in Italia;
- l'utente del servizio è un soggetto che si considera localizzato in Italia nell'anno solare in cui il servizio è tassabile.

## **Misura e applicazione dell'imposta**

L'imposta è dovuta nella misura del 3% e si applica sull'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare.

## **Versamento dell'imposta e obblighi dichiarativi**

Il versamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi deve essere effettuato entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello con riferimento al quale l'imposta dovuta è stata calcolata.

I soggetti passivi sono tenuti alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello di riferimento, della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti.

## **Disposizioni attuative**

Ulteriori prescrizioni di carattere attuativo ed applicativo potranno essere dettagliate dal decreto di attuazione e dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che renderanno concretamente operativo il nuovo tributo.

## **ESONERO CONTRIBUTIVO GIOVANI**

Il provvedimento stabilisce l'estensione dell'esonero di cui all'art. 1 co. 100 ss. della L. 27.12.2017 n. 205, limitatamente al biennio 2019-2020, anche ai giovani che non abbiano compiuto 35 anni di età.

L'esonero può essere richiesto dai datori di lavoro privati che alla data del 31.12.2020:

- assumano con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti,
- o convertano un contratto a termine in uno a tempo indeterminato,
- giovani lavoratori che non abbiano compiuto 35 anni di età.

L'esonero consiste nella riduzione, per un periodo massimo di 36 mesi, del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i contributi INAIL), fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000,00 euro su base annua.

L'esonero in questione è elevato al 100% per le assunzioni effettuate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna di soggetti:

- che non abbiano compiuto 35 anni di età;
- ovvero con più di 35 anni di età se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno
- 6 mesi

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

## **PROROGA DEL BONUS BEBE'**

Si dispone che l'assegno mensile di natalità (c.d. "bonus bebé"), già erogato in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra l'1.1.2015 e il 31.12.20198, sia:

- riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dall'1.1.2020 al 31.12.2020;
- corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione esteso, contrariamente agli anni scorsi, anche a nuclei familiari che abbiano un ISEE superiore a 25.000,00 euro.

La misura del bonus in esame varia in base al valore dell'ISEE e, per i nati nel 2020, l'importo del bonus bebé è pari a:

- 1.920,00 euro annui (160,00 euro mensili per 12 mesi), per i nuclei in possesso di un ISEE non superiore a 7.000,00 euro annui;
- 1.440,00 euro annui (120,00 euro mensili per 12 mesi), per i nuclei in possesso di un ISEE superiore a 7.000,00 euro e non superiore a 40.000,00 annui;
- 960,00 euro (80,00 euro mensili per 12 mesi), per i nuclei familiari in possesso di un ISEE superiore a 40.000,00 euro.

L'importo dell'assegno è aumentato del 20% qualora venga richiesto per la nascita o l'adozione, nell'anno 2020, di figlio successivo al primo.

## **AUMENTO DEL C.D. BONUS ASILI NIDO**

Viene reso strutturale, a decorrere dal 2019, l'aumento a 1.500,00 euro su base annua del c.d. "bonus asili nido", inizialmente previsto solo per il triennio 2019-2021.

Inoltre, a decorrere dal 2020, il bonus in esame è comunque incrementato di:

- 1.500,00 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE fino a 25.000,00 euro;
- 1.000,00 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001,00 euro fino a 40.000,00 euro

## **ESONERO CONTRIBUTIVO PER COLTIVATORI DIRETTI E IAP**

Si reintroduce l'esonero contributivo per i coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) che:

- non abbiano compiuto 40 anni di età;
- effettuano nuove iscrizioni nella previdenza agricola nel periodo compreso tra l'1.1.2020 e il 31.12.2020.
- L'esonero in questione è:
- fissato nella misura del 100% dell'accredito contributivo dovuto all'Assicurazione Generale Obbligatoria, con l'esclusione del contributo di maternità e quello dovuto all'INAIL;
- riconosciuto per la durata massima di 24 mesi.

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

## **IMU E TASI – ABOLIZIONE**

A decorrere dal 2020, è abolita la IUC di cui all'art. 1 co. 639 della Legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e viene riscritta la disciplina dell'IMU. Considerato che la IUC si compone dell'IMU e della componente riferita ai servizi comunali che consiste nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella TARI, di fatto, dall'1.1.2020 viene abolita la TASI.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Legnano, 9 gennaio 2020

Studio Giuliano